



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, e dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 18 ottobre 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 6

RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. LECCE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luigi **PIANGERELLI** (gara Lecce-Fiorentina del 14/10/01 – C.U. n. 100 del 16/10/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Luigi Piangerelli, tesserato per la Soc. Lecce, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Lecce-Fiorentina del 14/10/2001 (perché “al 26° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpiva con un schiaffo alla nuca un avversario”) ha proposto reclamo, con procedura d'urgenza, la Soc. Lecce, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata ed eccessiva in ragione dell'effettiva portata dei fatti.

La Società ricorrente - pur riconoscendo la precisione del referto dell'arbitro - afferma che lo schiaffo è stato di intensità lieve, volto a rimproverare all'avversario la scorrettezza, a suo avviso, appena commessa. A tale scorrettezza l'avversario reagiva con una manata dimostrando così di non aver riportato alcuna conseguenza.

La Società conclude chiedendo la riduzione della sanzione, in considerazione dell'assenza di modalità violente o lesive dei comportamenti posti in essere dal Piangerelli.

I motivi della decisione

Nel supplemento di referto, l'arbitro ha precisato che "il colpo inferto dal Piangerelli al Morfeo non è stato di particolare gravità, perché non vi è stata rincorsa del braccio, e non ha provocato gravi danni. Non lo ho definito *schiaffino* perché non ritenevo opportuna una simile terminologia nonostante l'impatto sia stato lieve."

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Ne deriva che da una attenta e complessiva lettura degli atti ufficiali, si deduce che il contatto fisico operato dal Piangerelli - pur costituendo comportamento sicuramente scorretto e sanzionabile - non risulta violento, né ha causato conseguenze dannose.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo della Soc. Lecce e di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Piangerelli Luigi ad una giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo, della Soc. MILAN avverso l'ammenda di L. 100.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Udinese-Milan del 16/9/01 – C.U. n. 67 del 18/9/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Milan la sanzione della ammenda di lire 100.000.000 con diffida per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Udinese-Milan del 16/9/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, si rileva la contraddittorietà e l'insufficiente motivazione del provvedimento del Giudice sportivo, che non avrebbe tenuto conto delle scriminanti/attenuanti a favore della Società, e, in alternativa, la violazione del principio di legalità della pena, in quanto il Giudice sportivo avrebbe assunto una pena "di partenza" superiore al massimo edittale.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Milan hanno lanciato alcuni petardi all'interno del recinto di gioco, uno dei quali è esploso in mano ad un Vigile del fuoco che lo aveva raccolto per rimuoverlo, cagionandogli la frattura di due falangi ed un trauma timpanico, con prognosi di 21 giorni.

Si tratta di fatti gravi che comportano certamente l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 del C.G.S., il quale, introducendo una nuova disciplina della responsabilità delle Società per fatti violenti commessi dai loro sostenitori, ha stabilito, diversamente dal passato, limiti edittali delle sanzioni irrogabili, una tassativa regolamentazione dei casi di recidiva che consente agli Organi della giustizia sportiva di superare tali limiti, nonché ipotesi di scriminanti e attenuanti specifiche.

Tuttavia, nel determinare la sanzione, occorre tenere conto, da una parte, della indubbia gravità del comportamento e, dall'altra, di tre circostanze attenuanti: che il fatto è avvenuto in campo esterno, che la Soc. Milan ha adempiuto adeguatamente all'obbligo di collaborazione con le Forze dell'ordine, che la Soc. Milan non ha riportato nel corso della presente stagione sportiva alcuna sanzione per condotte analoghe. Ne deriva che sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a lire 65.000.000, con diffida; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l'ammenda di L. 15.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Ancona del 16/9/01 – C.U. n. 68 del 18/9/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di lire 15.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Messina-Ancona del 16/9/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che il lancio del fumogeno non sarebbe addebitabile ai tifosi della Soc. Messina e che, comunque, non avrebbe determinato alcuna conseguenza; in secondo luogo, che la sanzione comminata sarebbe eccessiva in relazione ai fatti accaduti.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini e dal supplemento di relazione acquisito dal Giudice sportivo risulta che, durante il secondo tempo, da una parte, è stato lanciato in campo un fumogeno dai sostenitori della Soc. Messina e, dall'altra, un calciatore ospite è stato fatto oggetto di espressioni offensive e di un lancio di una bottiglietta di plastica, che lo sfiorava.

Tali comportamenti concretizzano la violazione degli artt. 10 e 11 del C.G.S., anche perché rappresentano una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica.

Non vi può essere alcun dubbio sulla responsabilità dei sostenitori della reclamante, posto che il collaboratore dell'Ufficio Indagini ha espressamente precisato la circostanza.

Per quanto concerne la determinazione della sanzione, la Commissione osserva che, in relazione alla portata dei fatti, il provvedimento del Giudice sportivo appare conforme con l'orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l'ammenda di L. 80.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Tim Cup Messina-Lecce del 19/9/01 – C.U. n. 73 del 20/9/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di lire 80.000.000 con diffida per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Messina-Lecce del 19/9/2001 (Coppa Italia), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei sostenitori della Soc. Messina non avrebbe avuto particolari intenti violenti ed aggressivi, né sarebbe stato pericoloso; in secondo luogo, che il Giudice sportivo non avrebbe dovuto aggravare la sanzione in considerazione della recidiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Messina hanno, nel corso del primo tempo, colpito un Assistente alla nuca con una moneta, provocandogli forte dolore; in una occasione nel corso del primo tempo e durante tutto il secondo tempo, colpito sistematicamente il medesimo Assistente con numerosi sputi; in più occasioni durante il secondo tempo, scagliato contro lo stesso Assistente un contenitore d'acqua di cartone, due bottigliette di plastica piene d'acqua (una delle quali lo colpiva alla gamba provocandogli intenso dolore), nonché un getto d'acqua; nel corso del secondo tempo, scagliato alcuni oggetti verso un calciatore avversario che stava lasciando il campo in barella.

Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili, in relazione a quanto disposto dall'art. 10 del C.G.S., perché, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, rappresentano una grave e reiterata manifestazione di violenza.

Tuttavia, in relazione alla portata dei fatti e pur tenuto conto della esistenza di recidiva, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a lire 50.000.000; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l'ammenda di L. 12.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Vicenza del 30/9/01 – C.U. n. 83 del 2/10/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di lire 12.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Messina-Vicenza del 30/9/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che nessun fumogeno sarebbe stato lanciato in campo, e, in secondo luogo, che, comunque, si sarebbe trattato di una manifestazione non pericolosa.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive e depositato una nota informativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali – che formano piena prova – risulta che, prima dell'inizio della gara e del secondo tempo, sono stati lanciati numerosi fumogeni sul terreno di gioco.

Tali comportamenti rappresentano una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che gli Organi della Giustizia sportiva ha già avuto modo più volte di sanzionare.

Tuttavia, in relazione alla portata dei fatti e pur in considerazione della esistenza di recidiva specifica, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a lire 8.000.000; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo, della Soc. REGGINA avverso l'ammenda di L. 60.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cosenza-Reggina del 30/9/01 – C.U. n. 83 del 2/10/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Reggina la sanzione della ammenda di lire 60.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cosenza-Reggina del 30/9/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, si rileva, quanto allo striscione, che esso sarebbe stato esposto solo per pochi secondi e che, comunque, non avrebbe avuto contenuto offensivo; quanto al lancio di oggetti, che esso sarebbe stato provocato da analogo comportamento da parte dei tifosi della squadra avversaria; quanto al lancio di monete verso l'Assistente, che esso non ha determinato conseguenze dannose; e, infine, quanto ai danneggiamenti dei servizi igienici, che non vi sarebbe prova certa sulla responsabilità dei sostenitori della Soc. Reggina.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Reggina hanno, prima, esposto, per brevissimo tempo uno striscione offensivo nei confronti degli avversari; poi, colpito un Assistente con una moneta al capo e un calciatore della squadra avversaria con una moneta al collo, cagionando rispettivamente una ecchimosi e un graffio; ancora, lanciato contro il medesimo Assistente monete, colpendolo al collo e sulla guancia con conseguente intenso dolore; ancora, lanciato contro i tifosi della squadra ospite monete e oggetti di ridotte dimensioni; infine, per aver danneggiato alcuni servizi igienici dell'impianto.

Si tratta di una serie di comportamenti indubbiamente censurabili, perché, pur nella loro diversità, appaiono gravi e senza dubbio imputabili ai sostenitori della Società reclamante.

Tuttavia, in relazione alla portata dei fatti, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a 40.000.000; dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to Stefano Azzali

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 OTTOBRE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro